

L'Avv. (omissis), con richiesta di parere del 23.05.2019, rappresenta di aver 'accolto' nel 2016 nel proprio studio il dott. (omissis), iscritto nel registro praticanti con altro avvocato presso altro Ordine territoriale, 'allo scopo di consentirgli lo svolgimento della pratica forense in modo coerente con i requisiti di legge', senza però che fosse mai formalizzata l'iscrizione presso il registro praticanti di questo Ordine.

L'Avv. (omissis) rappresenta che il rapporto si è protratto per poco meno di due anni, durante il quale al praticante è stato garantito un addestramento a contenuto teorico e pratico finalizzato al conseguimento di tutte le capacità necessarie per la professione di avvocato, nonché per l'apprendimento ed il rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche, con costante controllo che detto praticantato si svolgesse in modo proficuo e dignitoso, nel rispetto del necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività dello studio e con riconoscimento allo stesso del diritto sia al rimborso delle spese che all'indennità di cui all'art. 26 del previgente codice deontologico.

Il rapporto si è interrotto per decisione unilaterale del predetto praticante, il quale, trascorsi sei mesi, dapprima ha inviato una formale diffida di pagamento e messa in mora per differenze retributive e competenze di fine rapporto ritenute allo stesso dovute per aver svolto attività lavorativa in regime di subordinazione con inquadramento nel CCNL Studi professionali e successivamente ha notificato un ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. per sentir condannare l'Avv. (omissis) al pagamento delle predette somme, previo accertamento giudiziale dello svolgimento di attività lavorativa avente natura subordinata, a tal fine indicando tra i testimoni gli avvocati che avevano prestato la propria attività nello studio professionale nel periodo in cui si erano svolti i fatti di causa.

L'Avv. (omissis), richiamando gli articoli 2 ('norme deontologiche e ambito di applicazione'), 4 ('volontarietà dell'azione'), 9 ('dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza'), 19 ('dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi') e 52 (rectius 51: 'la testimonianza dell'avvocato') del vigente codice deontologico formula le seguenti richieste di parere:

a) "valutare la possibile sussistenza di condotte deontologicamente rilevanti in capo al Praticante Avvocato che, dopo aver frequentato lo Studio per finalità formative in regime di sottoposizione al necessario coordinamento con l'attività professionale e l'organizzazione dello Studio, così come avviene

in qualsiasi studio professionale, rivendichi la sussistenza di un preteso rapporto di lavoro di carattere subordinato con conseguente condanna del titolare al pagamento delle relative differenze retributive e competenze di fine rapporto”;

b) “valutare la possibile operatività, nel caso di specie dell’art. 52, Codice Deontologico Forense, in favore dei Collegi Avvocati che saranno citati in giudizio in qualità di testimoni, i quali, nel rispetto degli obblighi di Colleganza, ed al fine di non essere costretti a deporre in ordine a circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale, invocherebbero la possibilità di astenersi dal rendere testimonianza sui capitoli di prova indicati dal Praticante Avvocato”

il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Il tirocinio professionale, disciplinato dal capo I del titolo IV della legge professionale, non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo restando il diritto del praticante al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ed al riconoscimento, decorso il primo semestre, con apposito contratto, di un’indennità o di un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. La verifica dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell’ordine presso cui il praticante è iscritto ed il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti in conformità a quanto previsto dalla legge professionale e dal regolamento di attuazione recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense (D.M. Giustizia 17 marzo 2016 n. 70).

I praticanti, per l’intera durata del periodo in cui sono iscritti presso il registro dei praticanti avvocati tenuto dal consiglio dell’ordine, sono tenuti all’osservanza degli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare degli Organi forensi.

La legge professionale vigente consente lo svolgimento del tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento attuativo (D.M. Giustizia 17

marzo 2016 n. 70), in forza del quale, qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. E' compito del consiglio dell'ordine presso il cui registro il praticante è iscritto accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verificare che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio ed il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

Viceversa, è compito dell'avvocato presso il quale il tirocinio viene svolto assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli una adeguata formazione, istruendolo e preparandolo all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

Posto che la legge professionale vigente consente lo svolgimento del tirocinio anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso in cui si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa, detto compito di vigilanza incombe su entrambi gli avvocati presso i quali il tirocinio venga eventualmente svolto contemporaneamente.

Rileva con riferimento alla seconda questione, che l'obbligo di astensione dalla testimonianza, previsto dall'art. 51 del codice deontologico forense, afferisce esclusivamente alle circostanze apprese nell'esercizio della professione o nel corso di colloqui riservati con colleghi o inerenti corrispondenza riservata intercorsa con quest'ultimi, in conformità a quanto espressamente prescritto nell'art. 6 della legge professionale, in forza del quale l'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e di assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale.

Ritiene che

- tutti gli iscritti al registro dei praticanti siano soggetti ai doveri ed alle norme deontologiche degli avvocati ed al potere disciplinare degli Organi forensi, sia con riferimento all'esercizio dell'attività professionale sia con riferimento ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense, incombendo anche sul praticante il

dovere di osservare, anche al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense;

- la mera formulazione di domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza delle proprie pretese non costituisce di per sé illecito disciplinare, bensì esercizio di un diritto, mentre costituisce illecito disciplinare la lite temeraria ovvero l'esercizio di una azione giudiziaria o la resistenza in giudizio, con malafede o colpa grave;
- la testimonianza costituisce un dovere di tutti i cittadini e che l'obbligo di astensione prescritto dal codice deontologico forense costituisce esplicita attuazione del diritto del cliente al segreto professionale da parte dell'avvocato, con conseguente sussistenza del dovere dell'avvocato a rendere testimonianza per fatti estranei al rapporto professionale con il cliente, non rilevando a tal fine l'esercizio della professione forense delle parti del giudizio nell'ambito del quale l'avvocato è chiamato a rendere testimonianza.

---

**Artt. 7, 40, 51, CDF - D.M. Giustizia 17 marzo 2016 n. 70:**  
tirocinio professionale - praticanti - responsabilità disciplinare  
- testimonianza avvocato